

Position Paper congiunto ASSILEA, ASSIFACT, ASSOFIN sul documento per la consultazione: Applicazione in Italia del Regolamento delegato (UE) n. 61/2015 e del Regolamento Delegato (UE) n. 62/2015, Banca d'Italia, marzo 2015

Ringraziando Banca d'Italia per l'opportunità concessa di partecipare alla presente consultazione, riportiamo l'attenzione su alcuni aspetti di rilievo riguardanti il settore del credito specializzato.

Innanzitutto, accogliamo con favore l'intenzione di Banca d'Italia di applicare i requisiti di liquidità solo a **livello consolidato** (cfr. concessione del *waiver* di cui all'art. 8(2) CRR). Parimenti, chiediamo che venga confermata per gli **intermediari finanziari vigilati l'esenzione** dall'applicazione dei requisiti di liquidità, così come previsto nel documento di consultazione sulle nuove istruzioni di vigilanza di tali intermediari, pubblicato a luglio 2014.

Queste Associazioni condividono, inoltre, l'impostazione proposta da Banca d'Italia di concedere le deroghe al "cap" sui flussi in entrata previste ai commi 3 e 4 dell'art. 33 del Regolamento in oggetto per le banche specializzate, rispettivamente:

- nelle attività di leasing e factoring (deroga totale);
- nel finanziamento per l'acquisizione di veicoli a motore e nel credito al consumo ("cap" al 90%).

Si rileva che, al comma 5 del citato articolo, fra le condizioni per l'applicabilità di tali deroghe viene stabilita la soglia dell'80% - in termini di quota del totale di bilancio - per considerare le attività di cui al comma 3 o al comma 4 come "attività principali".

Il finanziamento per l'acquisizione di veicoli a motore (nelle sue diverse forme), il leasing, il factoring, il credito al consumo, sono tutte attività, spesso tra loro complementari, che rientrano nel cosiddetto "credito specializzato". Possono esistere, dunque, casi in cui la quota complessiva di due o più di queste attività superi l'80% del bilancio. **Se tale soglia viene superata da un mix di attività di cui al comma 3 ed al comma 4, sembrerebbe ragionevole, nel rispetto delle altre condizioni previste al comma 5, poter applicare la deroga del "cap" al 90%.**

A nostro avviso, inoltre, la banca è da intendersi "specializzata" quando la quota delle attività per le quali è prevista la deroga superi **l'80% del bilancio delle sole attività nei confronti della clientela**, escludendo quindi, tra le altre, le voci quali i crediti infragruppo e le partecipazioni che, a livello consolidato, vengono elise e gli investimenti in attività alle quali la società è tenuta per il rispetto degli indicatori di liquidità.



Con riferimento ai deflussi, nel caso del **factoring** si ritiene che questi ultimi debbano essere di norma considerati solo quando vi è effettivamente un obbligo contrattuale ad erogare.

Ringraziando per l'attenzione concessa, le scriventi Associazioni restano a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità.